

STATUTO

Art.1 - COSTITUZIONE, DENOMINAZIONE E SEDE

1. E' costituita, nel rispetto del codice civile, della L. 383/2000 e del D. Lgs. 460/1997 l'associazione senza scopo di lucro denominata **"SENTINELLE DELL'ENERGIA-SELENE - ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE - ORGANIZZAZIONE NON LUCRATIVA DI UTILITÀ SOCIALE"**, in breve **"SENTINELLE DELL'ENERGIA-SELENE - APS - ONLUS"** di seguito detta l'"associazione".

2. La sede legale è sita in Pesaro, Viale Trieste n. 245, in quanto l'"associazione" ha come interesse primario quello di realizzare le proprie finalità e attività nei territori della Provincia di Pesaro e Urbino.

Il trasferimento della sede sociale nell'ambito dello stesso Comune non comporta modifica statutaria.

3. L'"associazione" può altresì costituire sedi periferiche o territoriali in altre località della provincia con le modalità definite nel proprio Regolamento interno. Al contempo, l'"associazione" può operare nei territori extra-provinciali divulgando, sensibilizzando e supportando le comunità locali sulle tematiche e sulle finalità statutarie e promuovendo le attività istituzionali, anche in collaborazione con altri enti e società che ne condividano gli scopi, o a sostegno di gruppi che vogliano costituirsi in associazione.

4. La durata dell'"associazione" è illimitata.

5. L'"associazione" è retta dal presente statuto e dai regolamenti interni, ispirati a principi di democrazia e di uguaglianza dei diritti di tutti gli associati.

L'"associazione" garantisce una disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative volte a garantire l'effettività del rapporto medesimo, escludendo espressamente la temporaneità della partecipazione alla vita associativa e prevede per gli associati o partecipanti maggiori d'età il diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell'associazione.

L'"associazione" svolge e persegue esclusivamente finalità ed attività di solidarietà sociale, e non può svolgere attività diverse da quelle menzionate

nel presente statuto, ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse, a favore di associati o di terzi, senza finalità di lucro e nel pieno rispetto della libertà e dignità degli associati, non ha come finalità la tutela esclusiva di interessi economici degli associati, non dispone limitazioni con riferimento alle condizioni economiche e discriminazioni di qualsiasi natura in relazione all'ammissione degli associati, non prevede il diritto di trasferimento, a qualsiasi titolo, della quota associativa e non collega, in qualsiasi forma, la partecipazione sociale alla titolarità di azioni o quote di natura patrimoniale. Le attività hanno altresì finalità di utilità sociale e sono rivolte a favore di associati o di terzi, senza finalità di lucro e nel pieno rispetto della libertà e dei diritti degli associati.

E' fatto divieto di ripartire fra gli associati, anche in modo indiretto o differito, proventi, utili, avanzi di gestione, fondi, riserve o capitale, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre ONLUS che per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima ed unitaria struttura.

Gli eventuali utili e avanzi di gestione devono essere obbligatoriamente reinvestiti interamente nella realizzazione delle finalità istituzionali di cui al successivo articolo 2 o di quelle ad esse connesse.

6. Quale che sia la ragione, in caso di scioglimento, cessazione o estinzione, il patrimonio dell'"associazione" sarà devoluto, dopo la liquidazione, ad altra associazione con finalità analoghe o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge. Le finalità analoghe di cui sopra comprendono i fini di utilità sociale.

Art. 2 - SCOPI ED OGGETTO SOCIALE

1. PERCHE' ESSERE SENTINELLE DELL'ENERGIA.

1.1. CONSUMO DI ENERGIA, IL PIANETA COME SISTEMA FISICO APERTO, TRANSIZIONE ENERGETICA EQUA. Qualsiasi sistema fisico è caratterizzato da processi che comportano la trasformazione di energia e la sua riconversione verso forme meno facili da sfruttare, talché si parla di consumo di energia. In altre parole, qualsiasi filiera o

processo finalizzato alla realizzazione di un prodotto o servizio è associato al consumo di energia. Con riferimento diretto all'uomo, qualsiasi attività, sia in ambito lavorativo sia in contesti di "otium" - inteso, nell'accezione latina omnicomprensiva di ogni attività e esperienza della vita quotidiana che si contrappone al "negotium", ovvero al lavoro - è accompagnato da un certo consumo di energia.

L'uomo, al contempo, è immerso in un grande ecosistema aperto - la biosfera- all'interno del quale intrattiene scambi di energia e materia, anch'essa quantificabile in termini energetici. L'energia può essere assunta quale indicatore, semplice o composito - inteso come indicatore che consideri contemporaneamente altre grandezze di rilevanza socio-economica e ambientale, inclusi il numero di persone (es. kWh di energia consumata per numero di persone che ne beneficiano), i diversi aspetti dell'impatto ambientale (es. emissioni di CO2 equivalente per kWh, emissioni di NO2 per kWh, emissioni di PM10 per kWh, ecc), il costo reale della produzione di energia da una data fonte, ecc. - dell'efficienza dei processi umani, della loro sostenibilità economica e ambientale, e della loro eticità. Il progresso tecnologico e l'aumento dei consumi degli ultimi secoli hanno reso l'uomo un co-fattore determinante degli equilibri fisici della biosfera. Paradigmatico è il riferimento ai cambiamenti climatici, cui l'aumento dell'effetto serra indotto dall'uomo contribuisce in modo rilevante. L'accesso alle risorse, e, di conseguenza, all'energia, risulta al contempo un fattore strategico per le relazioni internazionali e una potenziale causa di scontri e di contrasti fra i popoli.

Ne risulta che, ancorché abbondante sul pianeta, la gestione razionale, efficiente e solidale di risorse limitate, e, di conseguenza, di energia limitata disponibili nella biosfera, è essenziale al fine di consentirne una distribuzione più equa tra i popoli e più rispettosa dell'ambiente.

Attualmente, i paesi più sviluppati, si stanno adoperando per reindirizzare l'impostazione ormai anacronistica di un sistema economico fondato sulle risorse fossili esauribili reindirizzandolo verso un sistema che promuova l'uso delle fonti rinnovabili, il ricorso all'efficienza e al risparmio.

Risulta fondamentale allora attivarsi per contribuire a vincere l'inerzia opposta dal vecchio sistema economico, senza trascurare che non è solo importante l'obiettivo prefissato, ma anche le modalità con le quali si intende conseguirlo. Queste devono essere improntate sui principi della sostenibilità ambientale, dell'equità sociale e della condivisione.

Le Sentinelle dell'Energia vogliono concorrere attivamente alla promozione di questo cambiamento nel proprio territorio, consapevoli che i tempi sono maturi e che agire a livello locale rappresenta il primo passaggio obbligato per il cambiamento a livello globale.

2. SCOPI GENERALI E PRINCIPI FONDANTI.

Mettendo a frutto le esperienze e i percorsi formativi pregressi di una parte dei soci fondatori, precedentemente riuniti come gruppo giovanile informale; promuovendo la diffusione di valori, obiettivi e pratiche già sperimentati e applicati con successo presso altre comunità in Italia e all'estero, l'"associazione" persegue attività di utilità sociale, a favore di associati e/o di terzi e nel pieno rispetto della libertà e della dignità degli associati, per il conseguimento di finalità sociali, civili e culturali e di ricerca etica. Al contempo, l'"associazione", in qualità di "ONLUS" parziale (ai sensi dell'art. 10, comma 9, D. Lgs. 460/1997), persegue finalità di solidarietà sociale verso terzi e, nelle condizioni previste dall'art. 10 del D. Lgs. 460/1997, anche verso i propri soci.

3. ATTIVITA' GENERALI - ECONOMIA SOSTENIBILE.

L'"associazione" considera come elementi cardine del proprio operato il sostegno e la promozione della cultura, della conoscenza, della formazione e della ricerca, in tutti i settori scientifici e disciplinari. Grazie ad essi può infatti collaborare attivamente e promuovere la realizzazione di progetti, iniziative e misure finalizzati a risolvere le problematiche della tutela e valorizzazione ambientale, dell'uso razionale delle risorse naturali - con riferimento indicativo ma non esclusivo alle questioni energetica e alimentare - e, in senso olistico, della sostenibilità dell'economia nei rispetti dell'uomo e del pianeta, entità tra loro inscindibili. L'economia deve essere strumentale al benessere dei popoli e alla loro pacifica

convivenza e rispettare i limiti fisici dettati dalla natura.

4. OBIETTIVO PRIMARIO.

L'obiettivo primario è quello di portare ad una completa riconversione del sistema energetico della società, in primis nel territorio della Provincia di Pesaro e Urbino, collaborando contestualmente con altri enti e organizzazioni per promuoverne la diffusione anche al di fuori del territorio provinciale. La riconversione sarà conseguita attraverso la progressiva eliminazione della dipendenza da petrolio e carbone, e per mezzo della riduzione del fabbisogno di gas combustibile fossile, promuovendo al contempo il gas da fonte rinnovabile (es. biogas). La provincia deve diventare un riferimento regionale, nazionale, europeo e mondiale nel campo della sostenibilità.

Art. 3. - ATTIVITA'

Nell'osservanza delle disposizioni normative vigenti e dei principi e delle finalità statutarie l'"associazione" realizza le seguenti attività:

1. RETE FRA IMPRESA - ENTE PUBBLICO - SOCIETA' CIVILE.

Al fine del raggiungimento dell'obiettivo primario, l'"associazione" si impegna ad adottare strumenti e misure idonei al suo conseguimento nei tempi più rapidi possibile, e con modalità tali da permettere a tutta la comunità di beneficiarne.

L'"associazione" promuove il dialogo e il confronto fra il mondo imprenditoriale, l'ente pubblico e la società civile, favorendo la stipula di accordi e collaborazioni fra imprese (es. ATI, reti di imprese) che condividano specifici valori e missioni e obiettivi di equità sociale, di supporto alle situazioni e alle famiglie più disagiate e di promozione di retribuzioni "etiche" in favore dei professionisti e del personale dipendente.

2. "SUPPORTO" ALL'ENTE PUBBLICO.

Il riferimento alla collaborazione con l'ente pubblico, include anche l'adesione, il sostegno e il supporto, formali o informali, alle politiche di sostenibilità energetica e ambientale attivate dall'ente medesimo.

3. DETTAGLIO SULLE ATTIVITA'.

In aggiunta, nel perseguimento delle finalità e dei principi e nel rispetto della normativa anzidetti, l'"associazione" è attiva:

- nella promozione della partecipazione attiva del

cittadino alla vita della comunità di appartenenza, al confronto con le istituzioni e all'impegno politico, in altri termini, promozione della cittadinanza attiva. Vengono promossi anche l'impegno attivo e il dibattito sull'Unione Europea e sulle relative istituzioni;

- nell'utilizzo, ottimizzazione, sviluppo e realizzazione di strumenti hardware e software per il monitoraggio dei consumi di energia e di risorse, finalizzati al risparmio e all'efficienza e, più in generale, nella promozione dell'educazione al risparmio energetico e delle risorse;

- nella partecipazione in partenariato, nell'elaborazione, nello sviluppo e nella gestione in qualità di capofila, oppure nell'avvio e realizzazione individuale di:

a) interventi di riqualificazione energetica degli edifici, promuovendo la partecipazione aggregata della cittadinanza ai fini dell'esercizio di un maggior potere contrattuale e nell'ottica di favorire soluzioni più sostenibili dal punto di vista economico, etico e ambientale. Saranno predisposte opportune soluzioni per il monitoraggio delle prestazioni pre e post intervento e sul livello di soddisfazione degli associati;

b) gruppi di acquisto di prodotti, sistemi, impianti, nel rispetto dei principi e dei criteri della sostenibilità economica e ambientale e dell'eticità. Sono compresi i gruppi di acquisto solidale;

c) progetti di ricerca e progetti dimostrativi nei campi afferenti alle tematiche che rispondono alle finalità dell'articolo 2, come chiarito nel successivo comma;

d) progetti e corsi di divulgazione, di informazione, di sensibilizzazione, direttamente e/o in supporto a enti pubblici, associazioni e organizzazioni;

e) iniziative di sostegno, consulenza e supporto all'avvio di impresa, con particolare predilezione per la forma cooperativa;

f) promozione alla costituzione di reti e collaborazioni fra imprese (es. ATI, reti di imprese, convenzioni, ecc.) per la diffusione della "buona economia" sostenibile;

g) attività di consulenza e analisi energetica, ambientale, sociale a supporto di enti pubblici, associazioni e organizzazioni;

h) pubblicazioni di interviste, realizzazione di iniziative editoriali, testate, pubblicazioni che impieghino internet e i nuovi media anche in collaborazione con altri enti e organizzazioni.

4. "TEMATICHE" AFFRONTATE.

Le tematiche oggetto di interesse rispondono alle finalità di cui all'articolo 2. Tra queste si riportano, a titolo indicativo e non esaustivo:

- le energie alternative;
- l'efficienza energetica (ad es. nei settori civile, industriale, infrastrutturale, dei trasporti);
- il risparmio energetico;
- la riqualificazione urbana ed edilizia;
- forme più sostenibili di agricoltura, quali:
 - * l'agricoltura conservativa (es. minima lavorazione, strip till, sodo);
 - * l'agricoltura biologica;
 - * l'agricoltura idroponica e acquaponica;
 - * la permacultura, gli orti sinergici e il forest gardening;
 - * gli orti urbani;
- la mobilità sostenibile;
- la cittadinanza attiva;
- il funzionamento dell'Unione Europea, delle istituzioni e degli organi dell'Unione.

Più in generale, tutte le tematiche ricomprese nell'accezione di "economia buona" e sostenibile, intesa come meno impattante sul pianeta e a sostegno del benessere sociale, potranno essere l'oggetto delle attività sopra riportate.

5. FINALITA' SOCIALE E SOLIDARIETA' NELLE ATTIVITA'.

Le attività anzidette includono sia attività che hanno contestualmente finalità sociale e di solidarietà, sia le attività aventi esclusiva finalità di solidarietà sociale. Queste ultime comprendono attività di beneficenza, di istruzione, di formazione, di tutela, promozione e valorizzazione delle cose di interesse artistico e storico, nonché di tutela e valorizzazione della natura e dell'ambiente, tutela dei diritti civili, di ricerca scientifica di particolare interesse sociale e le attività a queste connesse.

L'"associazione" non può svolgere attività diverse.

6. SOLIDARISTICHE - APPORTO VOLONTARIO.

Le attività aventi esclusiva finalità di solidarietà sociale, e quelle ad esse connesse, possono essere dirette sia ai non soci, sia ai

soci, a questi ultimi solo nelle condizioni particolari previste dalle disposizioni di cui al D. Lgs. 460/1997. Per tali attività l'"associazione" si avvale in modo determinante e prevalente delle prestazioni personali, volontarie e gratuite dei propri soci.

7. UTILITA' SOCIALE E DI SOLIDARIETA' - APPORTO VOLONTARIO O PROFESSIONALE.

Per lo svolgimento delle attività aventi finalità di utilità sociale e di solidarietà, l'"associazione" si avvale dell'apporto prevalente e volontario dei propri soci; in casi di particolare necessità, di progetti e iniziative non realizzabili con le attività volontarie dei soci, potrà altresì assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo, anche ricorrendo ai propri associati, nel rispetto delle prescrizioni ex L 383/2000.

8. COMMISSIONI E ALTRI ORGANISMI.

Per particolari esigenze di funzionalità, l'"associazione" può operare per commissioni, gruppi di interesse e altri organismi ritenuti funzionali.

In questo caso è demandata al Comitato Direttivo la nomina dei Coordinatori, dei Referenti del gruppo di lavoro e di quant'altro necessario.

L'"associazione" è legittimata, ai sensi dell'art. 27 della Legge 383/2000:

a) a promuovere azioni giurisdizionali e ad intervenire nei giudizi promossi da terzi, a tutela dell'interesse dell'"associazione";

b) ad intervenire in giudizi civili e penali per il risarcimento dei danni derivanti dalla lesione di interessi collettivi concernenti le finalità generali perseguite dall'"associazione";

c) a ricorrere in sede di giurisdizione amministrativa per l'annullamento di atti illegittimi lesivi degli interessi collettivi relativi alle finalità di cui alla lettera b).

L'"associazione" è legittimata altresì ad intervenire nei procedimenti amministrativi ai sensi dell'articolo 9 della legge 7 agosto 1990, n. 241.

9. ATTIVITA' VIETATE.

Tutte le attività non conformi agli scopi sociali sono espressamente vietate.

10. PARITA' DI GENERE.

Le attività dell'"associazione" e le sue finalità sono ispirate a principi di pari opportunità tra uomini e donne e rispettose dei diritti

inviolabili della persona.

11. COLLABORAZIONI E ADESIONI.

L' "associazione" potrà collaborare o aderire a qualsiasi Ente, pubblico o privato, locale, regionale, nazionale o internazionale, nonché attivare collaborazioni con organismi, movimenti e associazioni, professionali e dei consumatori, con i quali ritenga utile un rapporto continuativo.

12. "ATTIVITA' TRASPARENTI".

L' "associazione" si impegna a diffondere, tramite uno o più canali di comunicazione, le informazioni inerenti i risultati generati dalle attività svolte, con particolare riferimento ai flussi di denaro. Le informazioni includono, a titolo esemplificativo e non esaustivo, le spese per l'acquisto di prodotti o servizi promossi nei progetti; le spese per le retribuzioni dei soci per lo svolgimento di quelle particolari attività per le quali non risulti possibile il loro contributo volontario; gli introiti generati dai progetti svolti. Tali informazioni, in forma dettagliata, verranno poi riportate nel rapporto annuale delle attività svolte, di cui all'articolo 10, comma 2, lettera e).

Art. 4 - I SOCI

1. CRITERI DI AMMISSIONE - PERSONE FISICHE.

Sono ammessi a far parte dell' "associazione" tutti gli uomini e le donne che accettano gli articoli dello Statuto e del regolamento interno, che condividano gli scopi dell' "associazione" e che si impegnino a dedicare una parte del loro tempo per il loro raggiungimento.

2. CRITERI DI AMMISSIONE - PERSONE GIURIDICHE.

Possono altresì far parte dell' "associazione" le persone giuridiche private, nonché le persone giuridiche pubbliche, limitatamente a situazioni oggettivamente funzionali agli scopi istituzionali, in numero minoritario all'interno del corpo assembleare e senza detenere posizioni di direzione nell'ambito dell' "associazione".

3. COMITATO DIRETTIVO E DELIBERA AMMISSIONI.

L'organo competente a deliberare sulle domande di ammissione degli aspiranti soci è il Comitato Direttivo.

4. DOMANDA DI AMMISSIONE.

L'ammissione all' "associazione" è deliberata dal Comitato Direttivo su domanda scritta del richiedente nella quale dovrà specificare le proprie complete generalità. In base alle disposizioni normative vigenti tutti i dati

personali raccolti saranno soggetti alla riservatezza ed impiegati per le sole finalità dell' "associazione" previo assenso scritto del socio. Il diniego va motivato.

All'atto dell'ammissione il socio si impegna al versamento della quota di autofinanziamento annuale nella misura fissata dal Comitato Direttivo ed approvata in sede di bilancio dall'Assemblea ordinaria, al rispetto dello Statuto e dei regolamenti emanati. Sono esentati dal pagamento della quota di autofinanziamento annuale coloro che si trovino in documentata situazione di difficoltà economica; il Comitato Direttivo si riserva altresì di individuare altri casi eccezionali di esenzione dal pagamento della quota di autofinanziamento. Il Comitato cura l'annotazione dei nuovi aderenti nel libro soci.

5. TIPOLOGIE DI SOCI NON AMMESSI.

Non è ammessa la figura del socio temporaneo. La quota associativa è intrasmissibile.

6. CATEGORIE DI SOCI.

Le categorie dei soci si distinguono in:

- **Soci fondatori:** coloro che sono intervenuti alla costituzione dell' "associazione", hanno diritto di voto, sono eleggibili alle cariche sociali, la loro qualità di soci ha carattere di perpetuità, non è soggetta ad iscrizione annuale, ma solo al pagamento della quota sociale. Il Comitato Direttivo può attribuire, a coloro che si siano particolarmente distinti, per attività meritorie in favore dell' "associazione", i medesimi attributi riconosciuti ai soci fondatori. L'assemblea ordinaria potrà stabilire di volta in volta riguardo ad eventuali attività meritorie occorse;

- **Soci ordinari:** coloro (persone fisiche, persone giuridiche ed enti) che hanno chiesto e ottenuto la qualifica di socio al Comitato Direttivo. Hanno diritto di voto e sono eleggibili alle cariche sociali. La loro qualità di soci effettivi è subordinata all'iscrizione e al pagamento della quota sociale, salvo i casi di esenzione di cui all'art. 4, c. 4, possono altresì contribuire con elargizioni volontarie e con prestiti sociali di modesta entità. Possono proporsi come componenti degli organi sociali. Il numero dei soci effettivi è illimitato.

Coloro che, alla manifestazione della volontà di aderire all' "associazione", facciano già parte di altre organizzazioni di volontariato locali,

quali, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, Il Circolo il Ragusello di Legambiente Pesaro, La Lupus in Fabula, la sezione locale del WWF Pesaro, possono aderire all' "associazione" senza necessità di versamento di alcuna quota sociale. L'adesione è vincolata al rispetto degli statuti e regolamenti dell' "associazione";

- **Soci sovventori:** le imprese individuali e collettive, le organizzazioni private e pubbliche. Sono anch'essi tenuti al pagamento della quota annuale di iscrizione e possono contribuire con elargizioni volontarie. Essi devono stipulare apposite convenzioni per favorire il raggiungimento degli scopi associativi.

I "Soci sovventori" hanno diritto di voto nelle Assemblee dell' "associazione" e possono proporsi come componenti delle cariche sociali evidenziando potenziali conflitti di interessi. In ogni caso, il numero complessivo di voti esprimibile dai soci sovventori non può superare 1/3 (un terzo) del totale dei voti nelle assemblee e nel Comitato Direttivo. Nell'eventualità di un superamento, il numero di voti verrà automaticamente ricondotto a detto limite;

- **Soci "angel":** sono coloro (persone fisiche, persone giuridiche ed enti) che, condividendo gli scopi istituzionali e i principi etici e sociali dell' "associazione", si impegnano a sostenerne le attività con elargizioni e/o contributi e/o prestiti sociali di entità non modesta, aumentando le potenzialità di intervento dell' "associazione" e la rapidità di realizzazione degli interventi. In altre parole, lo status di "socio angel" fa riferimento ad un appellativo che può essere attribuito ai soci ~~ordinari o ai soci fondatori~~, qualora questi si distinguano per magnanimità e filantropia, nonché per il considerevole apporto alle attività associative in termini di elargizioni e/o prestiti sociali. Il socio angel può disporre che, per le attività che hanno beneficiato del proprio apporto in denaro, siano disposti appositi riferimenti alla propria persona fisica o giuridica. I possessori della qualifica di socio angel, previa manifestazione di consenso scritto da parte del socio stesso (o trasmesso digitalmente tramite PEC), verranno messi in evidenza attraverso uno o più canali informativi, temporanei o permanenti, per mezzo dei quali saranno rese pubbliche informazioni generali quali le motivazioni del riconoscimento e l'anno del

conseguimento del riconoscimento;

- **Soci studenti:** studenti delle scuole di ogni ordine e grado, sono tenuti al versamento della quota annuale di iscrizione agevolata. Qualora maggiorenni, hanno diritto di voto nelle Assemblee dell' "associazione" e possono proporsi come componenti degli organi sociali;

- **Soci simpatizzanti:** le persone fisiche, le imprese, le organizzazioni private e pubbliche che aderiscono alle finalità dell' "associazione" senza partecipare attivamente alle iniziative.

7. TERMINI PER IL PAGAMENTO E AMMONTARE DELLA QUOTA.

I soci sono tenuti al pagamento della quota sociale entro 10 (dieci) giorni dall'iscrizione nel libro soci. L'ammontare della quota annuale è stabilito dall'assemblea in sede di approvazione del bilancio.

8. APPORTO VOLONTARIO O LAVORATIVO.

Le attività svolte dai soci in favore dell' "associazione" e per il raggiungimento dei fini sociali sono svolte prevalentemente a titolo di volontariato. L' "associazione" può in casi di particolare necessità, assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo, anche ricorrendo ai propri associati.

9. SOLIDARIETA' RETRIBUTIVA.

L' "associazione", al fine di perseguire i "principi regolativi" dell'economia civile e in particolare il principio di redistribuzione, applica un valore di soglia alla retribuzione mensile riconoscibile ad ogni singolo socio. Il valore di soglia è fissato in euro 3.000,00 (euro tremila virgola zero centesimi) netti mensili e tiene conto delle retribuzioni ottenute dal socio per prestazioni lavorative svolte al di fuori dell'associazione; il valore di soglia potrà essere aggiornato ogni cinque (5) anni, nel rispetto di ulteriori disposizioni regolamentari. L' "associazione" si impegna ad evitare il superamento di detta soglia, promuovendo in primis l'affidamento di incarichi lavorativi analoghi ad altri soci e favorendo in questo modo l'occupazione. In ogni caso, l'eventuale eccedenza retributiva verrà destinata ad un "Fondo Progetti e Attività" finalizzato alla realizzazione di ulteriori progetti e attività in seno all' "associazione". Le caratteristiche del Fondo, nonché le modalità di gestione delle eccedenze confluite nello stesso, potranno essere definite

più nel dettaglio con un "Regolamento per il Fondo".

Art. 5 - DIRITTI DEI SOCI

I soci maggiorenni aderenti all'"associazione", fatta esclusione per i soci simpatizzanti, hanno diritto di votare direttamente - o per delega - gli organi sociali e di essere eletti negli stessi. Tutti i soci hanno i diritti di informazione e di controllo stabiliti dalle leggi e dal presente Statuto.

Tutti i soci hanno diritto di accesso a documenti, delibere, bilanci, rendiconti e registri dell'"associazione", nonché a partecipare alle attività dell'"associazione". I soci con incarichi di lavoro autonomo o dipendenti sono tenuti a rispettare le normative vigenti in materia di privacy, eventuali convenzioni riguardanti il know-how e protezione intellettuale.

Art. 6 - DOVERI DEI SOCI

Gli aderenti svolgeranno la propria attività nell'"associazione" in modo personale, volontario e gratuito senza fini di lucro, in ragione delle esigenze e disponibilità personali dichiarate.

L'"associazione" si avvale in modo prevalente di attività prestata in forma volontaria e gratuita dai propri associati; è prevista in ogni caso la corresponsione di rimborsi per le attività svolte.

In aggiunta l'"associazione" può, in caso di particolare necessità, assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo, anche ricorrendo ai propri associati.

Il comportamento del socio verso gli altri aderenti ed all'esterno dell'"associazione" deve essere animato da spirito di solidarietà ed attuato con correttezza, buona fede, onestà, probità e rigore morale, nel rispetto del presente Statuto, dei Regolamenti interni, delle linee programmatiche emanate e delle deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi.

Art. 7 - RECESSO/ESCLUSIONE DEL SOCIO

Il socio può recedere dall'"associazione" mediante comunicazione scritta o tramite posta elettronica certificata (se disponibile), da inviare al coordinatore del Comitato direttivo di sezione.

Il recesso ha effetto dalla data di chiusura dell'esercizio sociale nel corso del quale è stato esercitato.

Il socio può essere escluso dall'"associazione" in caso di inadempienza dei doveri previsti dall'art. 6 o per altri gravi motivi che abbiano arrecato

danno morale e/o materiale all'"associazione" stessa. L'esclusione del socio è deliberata dal Comitato direttivo di sezione. Deve essere comunicata a mezzo lettera, o tramite posta elettronica certificata (se disponibile), al medesimo, assieme alle motivazioni che hanno dato luogo all'esclusione; deve essere altresì ratificata dall'assemblea soci nella prima riunione utile.

I Soci receduti e/o esclusi che abbiano cessato di appartenere all'"associazione", non possono richiedere la restituzione dei contributi versati, né hanno diritto alcuno sul patrimonio dell'"associazione".

Art. 8 - GLI ORGANI SOCIALI

Gli organi dell'"associazione" sono:

- l'assemblea dei soci;
- il Comitato Direttivo;
- il presidente e il vice-presidente;
- il Segretario.

Tutte le cariche sociali sono elettive e sono assunte e assolte a totale titolo gratuito. Eventuali compensi per incarichi e/o rimborsi spese dovranno essere approvati dal Comitato Direttivo ed iscritti nel bilancio dell'"associazione".

Ai titolari delle cariche spetta comunque il rimborso delle spese sostenute.

Art. 9 - L'ASSEMBLEA

1. L'assemblea è organo sovrano dell'"associazione". L'assemblea dei soci è costituita dai soci afferenti a tutte le tipologie indicate nell'articolo 4, qualora risultino iscritti alla data di convocazione dell'Assemblea e siano in regola con il pagamento della quota annuale.

2. L'Assemblea è convocata almeno due volte all'anno dal presidente dell'"associazione" o da chi ne fa le veci, entro il 30 (trenta) aprile per l'approvazione del rendiconto dell'esercizio precedente ed entro il 30 (trenta) novembre per l'approvazione del bilancio preventivo dell'esercizio successivo.

La comunicazione ai soci relativa all'organizzazione dell'Assemblea avviene mediante:

- avviso scritto (lettera, fax, e-mail) da inviare agli associati, almeno 10 (dieci) giorni prima di quello fissato per l'adunanza;
- avviso affisso nei locali della Sede almeno 20

(venti) giorni prima.

Gli avvisi di convocazione devono contenere l'ordine del giorno dei lavori e la sede ove si tiene la riunione.

3. L'Assemblea dei soci è presieduta dal Presidente o da un suo delegato nominato tra i membri del Direttivo, viene convocata almeno due volte all'anno e ogniqualvolta il presidente lo ritenga opportuno. Deve inoltre essere convocata quando lo ritenga necessario la metà più uno del comitato direttivo, o quando lo richieda almeno un terzo più uno dei soci.

4. L'assemblea può essere ordinaria e straordinaria.

E' straordinaria l'assemblea convocata per la modifica dello Statuto o lo scioglimento dell'"associazione". E' ordinaria in tutti gli altri casi.

L'assemblea ordinaria è valida in prima convocazione se è presente la maggioranza (metà più uno) degli iscritti aventi diritto di voto; in seconda convocazione, da tenersi anche nello stesso giorno, qualunque sia il numero dei soci presenti.

5. L'assemblea ordinaria:

- a) elegge il Comitato Direttivo;
- b) propone iniziative indicandone modalità e supporti organizzativi;
- c) approva il bilancio consuntivo e preventivo annuale ed il rendiconto predisposti dal Direttivo;
- d) fissa annualmente l'importo della quota sociale di adesione;
- e) ratifica le esclusioni dei soci deliberate dal Comitato Direttivo;
- f) approva il programma annuale dell'associazione;
- g) approva o respinge le richieste di modifica dello statuto, da effettuarsi poi tramite assemblea straordinaria.

Le deliberazioni dell'assemblea ordinaria vengono prese a maggioranza dei presenti e rappresentati per delega; sono espresse con voto palese, tranne quelle su problemi riguardanti le persone e la qualità delle persone o quando l'assemblea lo ritenga opportuno. Ogni socio ha diritto di esprimere un solo voto e può presentare una sola delega in sostituzione di un socio non amministratore. Le discussioni e le deliberazioni dell'assemblea ordinaria e straordinaria sono riassunte in un verbale che viene redatto dal

segretario o da un componente dell'assemblea appositamente nominato. Il verbale viene sottoscritto dal Presidente e dall'estensore è trascritto su apposito registro, conservato a cura del Presidente nella sede dell'"associazione". Ogni socio ha diritto di consultare i verbali delle sedute e chiederne, a proprie spese, una copia.

6. L'assemblea straordinaria:

a) approva eventuali modifiche allo Statuto con la presenza di 2/3 (due terzi) dei soci e con decisione deliberata a maggioranza dei presenti;

b) scioglie l'"associazione" e ne devolve il patrimonio col voto favorevole di 3/4 (tre quarti) dei soci.

Hanno diritto di partecipare alle assemblee, di votare e di essere eletti, tutti i soci iscritti, purché in regola con il pagamento della quota, fatta esclusione per i soci simpatizzanti.

Art. 10 - IL COMITATO DIRETTIVO

1. L'"associazione" è amministrata da un Comitato Direttivo eletto dall'assemblea e composto da un numero minimo di tre a un numero massimo di dieci membri.

Il numero di componenti del Comitato Direttivo è stabilito annualmente tramite Assemblea ordinaria. La convocazione del Comitato Direttivo è decisa dal Presidente o richiesta e automaticamente convocata da almeno cinque membri del Comitato Direttivo stesso. Almeno il 20% (venti per cento) dei componenti, con arrotondamento per eccesso al numero intero superiore, del Comitato Direttivo deve essere scelto tra i soci fondatori, includendo in questa definizione anche i soci che ne abbiano ottenuto il titolo per particolari meriti, secondo quanto riportato all'art. 4. Le delibere devono avere il voto della maggioranza assoluta dei presenti, a parità di voti prevale il voto del Presidente.

2. Il Comitato Direttivo:

a) compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione;

b) elegge il Presidente e il Vicepresidente;

c) nomina il Segretario;

d) redige e presenta all'assemblea il rapporto annuale sulle attività dell'"associazione";

f) redige e presenta all'assemblea il bilancio consuntivo e quello preventivo ed il rendiconto economico;

g) ammette o non approva (con adeguata

motivazione) l'ingresso degli aspiranti soci;
h) esclude i soci, salva successiva ratifica dell'assemblea, ai sensi dell'art. 7 del presente statuto;
i) determina gli eventuali compensi degli amministratori e dei responsabili di progetti e di attività in funzione di particolari compiti loro assegnati;
j) determina le risorse e i contributi necessari per iniziative ricadenti nell'oggetto sociale e dispone, tra le altre cose, circa il migliore utilizzo del prestito sociale;
k) richiede contributi per le iniziative ricadenti nell'oggetto sociale;
l) istituisce gruppi o commissioni di lavoro, per lo sviluppo di particolari programmi, progetti o iniziative, anche partecipando a progetti esterni all'"associazione", designando i propri referenti e responsabili.

3. Le riunioni del Comitato Direttivo sono legalmente costituite quando è presente la maggioranza (la metà più uno) dei suoi componenti. Le riunioni si tengono almeno una volta ogni tre mesi.

4. Nell'ambito del Comitato Direttivo sono previste almeno le seguenti figure:

- il Presidente (eletto direttamente dall'assemblea generale);
- il Vice Presidente (eletti nell'ambito del Comitato Direttivo stesso);
- il Segretario.

5. Il Presidente, il vicepresidente o il coordinatore che convoca la riunione, predispone l'ordine del giorno indicando gli argomenti da trattare, almeno cinque giorni prima della data fissata, con comunicazione scritta (lettera, mail, fax, ecc.). Le stesse disposizioni si applicano nel caso in cui la riunione sia convocata da almeno cinque membri del Comitato Direttivo, che provvederanno a darne comunicazione per il tramite del Presidente o del Vicepresidente o del coordinatore.

6. In situazioni particolari, alcuni soci del direttivo potranno svolgere incarichi e prestazioni di lavoro autonomo o da lavoro dipendente, nel rispetto della normativa vigente e del codice civile. In generale, invece, i componenti del Comitato Direttivo non hanno diritto a compenso, ma soltanto al rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per

ragione del loro ufficio.

Art. 11 - IL PRESIDENTE

1. Il Presidente ha la legale rappresentanza dell'"associazione", presiede il Comitato Direttivo e l'Assemblea. E' eletto dal Comitato Direttivo a maggioranza semplice. Rappresenta l'"associazione" di fronte alle autorità ed è il suo portavoce ufficiale. Convoca l'assemblea dei soci e il Comitato Direttivo sia in caso di convocazioni ordinarie che straordinarie.

2. Dispone dei fondi sociali con provvedimenti da lui stesso firmati. Provvede all'ordinaria amministrazione, ivi compresi l'accensione, movimentazione, stipula di contratti e convenzioni con fornitori e utenti in genere. Sottoscrive contratti e incarichi di lavoro con i soci su progetti e interventi in cui si richiedano professionalità, continuità, impegno oltre la media.

3. In caso di particolari necessità e di urgenza assume i provvedimenti del Comitato Direttivo, sottoponendoli a ratifica nella prima riunione utile dello stesso.

4. In caso di assenza, impedimento o cessazione del Presidente, le relative funzioni sono svolte dal Vice-Presidente, o, in sua assenza, dal componente del Comitato più anziano d'età. E' altresì fatta facoltà al Presidente di delegare, in via provvisoria, parte dei propri compiti al vice-Presidente o a uno o più consiglieri.

5. La durata della carica di Presidente è di tre anni e può essere riconfermata per non più di tre mandati consecutivi. Eventuali sostituzioni ed i trasferimenti di carica decadono allo scadere del triennio medesimo.

Art. 12 - IL SEGRETARIO

1. Il Segretario si occupa dei compiti di ordinaria amministrazione e supporta il Presidente e più in generale le altre cariche sociali. Assume inoltre i seguenti incarichi:

- si occupa della registrazione, tenuta e conservazione del registro dei Soci;
- gestisce le comunicazioni e la corrispondenza in ingresso e in uscita;
- è responsabile della redazione, archiviazione e conservazione dei verbali delle riunioni degli organi collegiali;
- supportato dai membri del Comitato e/o da consulenti, si occupa della redazione del progetto di bilancio preventivo, che sottopone al Comitato

Direttivo entro ottobre, nonché della redazione del bilancio consuntivo, che sottopone al Comitato entro il 30 (trenta) aprile;

- più in generale, è incaricato delle registrazioni e della tenuta dei registri e della contabilità dell'"associazione" e della documentazione relativa, se del caso supportato da un professionista esterno;

- cura la riscossione delle entrate e il pagamento delle spese documentate in conformità alle decisioni del Comitato Direttivo.

2. La durata della carica di Segretario è di tre anni e può essere riconfermata per non più di tre mandati consecutivi. Eventuali sostituzioni ed i trasferimenti di carica decadono allo scadere del triennio medesimo.

Art. 13 - I MEZZI FINANZIARI

1. L'"associazione" trae le risorse economiche per il suo funzionamento e per lo svolgimento delle proprie attività da:

a) quote e contributi degli associati, nella misura decisa annualmente dal Comitato Direttivo e ratificata dall'assemblea;

b) eredità, donazioni e legati;

c) contributi dello Stato, delle regioni, di enti locali, di enti o di istituzioni pubblici, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutari;

d) contributi dell'Unione europea e di organismi internazionali;

e) entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;

f) proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;

g) erogazioni liberali degli associati e dei terzi;

h) entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali feste e sottoscrizioni anche a premi;

i) altre entrate compatibili con le finalità sociali dell'associazionismo di promozione sociale.

l) qualsiasi altra entrata derivante dalle attività istituzionali e/o connesse, nei limiti di

cui al Decreto legislativo 460/'97, sue modifiche, integrazioni e proroghe.

2. L'associazione è tenuta per almeno tre anni alla conservazione della documentazione, con l'indicazione dei soggetti eroganti, relativa alle risorse economiche di cui al comma 1, lettere b), c), d), e), nonché, per le risorse economiche di cui alla lettera g), della documentazione relativa alle erogazioni liberali se finalizzate alle detrazioni di imposta e alle deduzioni dal reddito imponibile di cui all'articolo 22 della Legge 383/2000.

il Comitato Direttivo potrà rifiutare qualsiasi donazione, lascito, contributo o erogazione che sia tesa a condizionare in qualsivoglia modo l'"associazione".

3. L'"associazione", se priva di personalità giuridica, può ricevere donazioni e, con beneficio di inventario, lasciti testamentari, con l'obbligo di destinare i beni ricevuti e le loro rendite al conseguimento delle finalità previste dall'atto costitutivo e dallo statuto.

4. I fondi sono depositati presso gli istituti di credito stabiliti dal Comitato.

5. Ogni operazione finanziaria è stabilita con firma del Presidente o di persona munita di procura speciale conferita dal Comitato.

6. I versamenti associativi sono "a fondo perduto": pertanto, non potrà avere luogo la restituzione di quanto versato, anche in caso di scioglimento dell'"associazione" o di recesso o esclusione dalla stessa. Inoltre, i versamenti non creano "diritti" di partecipazione e non costituiscono "quote" trasmissibili a terzi né per successione a titolo particolare né per successione a titolo universale.

I versamenti dei sci dovranno essere effettuato nel rispetto della vigente normativa in materia.

7. I fondi dell'"associazione" non potranno essere investiti in forme che prevedano la corresponsione di un interesse.

Ogni mezzo che non sia in contrasto con il Regolamento interno e con le leggi dello Stato Italiano potrà essere utilizzato per appoggiare e sostenere i finanziamenti all'"associazione" e arricchire il suo patrimonio.

Per quanto non espressamente definito nel presente articolo, si rimanda alle disposizioni di cui all'art. 4 ("risorse economiche") della L. 383/2000.

Art. 14 - BILANCIO

L'"associazione" ha l'obbligo di redazione di rendiconti economico-finanziari.

I bilanci sono predisposti dal Comitato Direttivo e approvati dall'assemblea.

Il bilancio consuntivo è approvato dall'assemblea generale ordinaria con voto palese o con le maggioranze previste dallo Statuto.

L'assemblea di approvazione del bilancio consuntivo deve tenersi entro la data del 30 (trenta) aprile dell'anno successivo alla chiusura dell'esercizio sociale. Il bilancio consuntivo è depositato presso la sede dell'"associazione", e nelle varie sezioni, almeno 20 (venti) giorni prima dell'assemblea e può essere consultato da ogni associato. Il bilancio preventivo è approvato dall'assemblea generale ordinaria con voto palese o con le maggioranze previste dallo Statuto. Il bilancio preventivo è depositato presso la sede dell'"associazione", almeno 20 (venti) giorni prima dell'assemblea e può essere consultato da ogni associato.

Art. 15 - QUOTA ASSOCIATIVA

1. La quota associativa, per ciascuna tipologia di socio, è stabilita dall'Assemblea. Essa è annuale, non frazionabile, né può essere riscossa in caso di recesso o di perdita della qualità di socio.

2. I soci non in regola con il pagamento delle quote sociali, oltre il limite di tolleranza stabilito dall'Assemblea, vengono declassati allo status di socio simpatizzante. In questo senso, potranno continuare ad accedere ai servizi e partecipare alle riunioni dell'Assemblea ma non essere elettori né essere eletti alle cariche sociali.

Art. 16 - MODIFICHE STATUTARIE

1. La proposta di modifica dello Statuto può avvenire su istanza di almeno un terzo dei soci, è modificabile con la presenza dei due terzi dei soci dell'"associazione" e con voto favorevole della maggioranza dei presenti. Ogni modifica o aggiunta non potrà essere in contrasto con gli scopi sociali, con la dottrina e il Regolamento interno e con la Legge italiana.

Art. 17 - REGOLAMENTI INTERNI

1. Appositi regolamenti interni sono predisposti dal Comitato Direttivo e approvati dall'Assemblea ordinaria. Essi regolano il funzionamento dell'"associazione" e di quanti operino per suo conto. I regolamenti dovranno essere in piena

armonia con il presente Statuto e dovranno essere improntati su uno schema organizzativo e operativo che faciliti la comunicazione e la collaborazione fra gli amministratori e i soci e, più in generale, fra tutti i fruitori dei servizi dell' "associazione".

Art. 18 - SCIoglimento DELL'ASSOCIAZIONE

Per deliberare lo scioglimento dell' "associazione" e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno i tre quarti degli associati convocati in assemblea straordinaria. L'assemblea che delibera lo scioglimento dell' "associazione" nomina uno o più liquidatori e delibera sulla destinazione del patrimonio che residua dalla liquidazione stessa. La devoluzione del patrimonio sarà effettuata con finalità di pubblica utilità a favore di ad altre associazioni o "ONLUS" o a fini di pubblica utilità, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Art. 19 - DISPOSIZIONI FINALI

Per tutto ciò che non è espressamente previsto si applicano le disposizioni contenute nel codice civile e nelle leggi vigenti in materia.